

Caratteristiche generali:

COMUNE DI SALETTO


PROVINCIA DI PADOVA

ESTENSIONE 10,79 km²

42 km A SUD-OVEST DAL CAPOLUOGO

12 METRI SUL LIVELLO DEL MARE

ABITANTI 2704 (aggiornato al 2007)



Introduzione

La zonizzazione acustica è la classificazione del territorio ai fini acustici, effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata, di una classe di destinazione d'uso del territorio, secondo una tabella predefinita.

Alle tipologie di aree in cui si articola la tabella, sono poi attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa. Tale impostazione rende la classificazione acustica simile ad una sorta di piano regolatore generale per il rumore, in quanto stabilisce degli standard di qualità acustica assegnati come obiettivo a breve, medio, lungo periodo.

In linea generale, la classificazione ed il collegato regolamento, rendono possibile la gestione delle politiche di controllo del rumore, comprese le procedure di valutazione preventiva di impatto acustico e di clima acustico, fondamentali per una gestione sostenibile del territorio. In questo senso la classificazione unitamente agli altri elaborati a corredo, è un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Le finalità di questo strumento di pianificazione, che si inserisce a pieno titolo in un più ampio panorama di piani di competenza comunale meglio conosciuti e di collaudata applicazione, vanno ricercate nella necessità di dare una risposta concreta anche al problema dell'inquinamento acustico, il cui livello è in costante crescita in conseguenza, soprattutto, del notevole aumento di traffico veicolare che si registra in ambito urbano.

Scopo della zonizzazione acustica è quindi quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, in modo da pianificare eventuali interventi di risanamento dell'esistente e di prevenzione su futuri sviluppi territoriali.

Quest'ultimo obiettivo, in prospettiva, dovrebbe comunque diventare l'aspetto più qualificante della classificazione acustica che deve essere considerata come elemento di completamento all'interno di un quadro più allargato di pianificazione integrata dal quale non è più possibile prescindere.

Quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento acustico

Legislazione Nazionale

Norma	Titolo
DPCM 1 marzo 1991	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
Legge 26 ottobre 1995 n. 447	Legge quadro sull'inquinamento acustico
DPCM 14 novembre 1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
DM 16 marzo 1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
DPR 18 novembre 1998 n. 459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
DPCM 05.12.1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
DPCM 16.04.1999 n. 215	Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
DPR 30.03.2004 n.142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 447/95
Circ. Min. Amb. 06.09.2004	Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali

Legislazione Regionale/Altre Disposizioni

Norma/Disposizione	Titolo
D.G.R.V. 21.09.1993 n. 4313	Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab.1 allegata al DPCM 1 marzo 1991
L.R. Veneto 10.05 1999 n. 21	Norme in materia di inquinamento acustico
Delibera Direttore Generale ARPAV 29.01.2008 n. 3	Approvazione delle Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95: <ul style="list-style-type: none"> - Documento "Definizioni ed Obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n. 447/95 - Documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n. 447/95

Classificazione acustica del territorio comunale

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione, e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale artigianale e industriale; in tal senso la zonizzazione acustica non può prescindere dal piano regolatore generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. E' pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRGC, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i comuni devono dotarsi. In attuazione dei disposti della Legge 447/95 il 14.11.1997 veniva emanato il DPCM riguardante la "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Tale norma definisce le classi in cui deve essere suddiviso il territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica e ne determina i limiti di emissione, immissione e differenziali. Nella seguente tabella sono riportate le definizioni relative alle classi di zonizzazione acustica.

Classificazione del territorio comunale (Tabella "A" allegata al DPCM 14/11/97)

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarse abitazioni.
Classe VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il DPCM sopra citato contiene anche i limiti relativi ai valori di livello equivalente per le sei classi, e precisamente:

- Valori limite di emissione, *caratterizzanti le singole sorgenti e misurati in prossimità delle stesse*;
- Valori limite assoluti di immissione *immessi nell'ambiente circostante o nell'ambiente abitativo, dall'insieme di tutte le sorgenti presenti in una determinata zona*;
- Valori limite di qualità e di attenzione, con riferimento a tutte le sorgenti.

I valori sono di seguito riportati.

Valori limite di emissione $Leq\ dB(A)$ (Tabella “B” allegata al DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite assoluti di immissione $Leq\ dB(A)$ (Tabella “C” allegata al DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità $Leq\ dB(A)$ (Tabella “D” allegata al DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

I valori di qualità sono definiti come i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

Vengono definiti anche i valori di attenzione, cioè quelli che eguagliano, per la durata di un'ora, i valori massimi di immissione aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) nel periodo notturno, oppure gli stessi valori massimi di immissione se rapportati ad una durata pari al tempo di riferimento.

Secondo l'art. 4 del DPCM 14.11.97, i valori limite differenziali di immissione sono: 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, misurati all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A sopra riportata. Il criterio differenziale non trova applicazione, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nei seguenti casi:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Il criterio differenziale è altrettanto inapplicabile alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Con riferimento alla classificazione acustica, la legge quadro stabilisce di evitare il contatto diretto di aree con valori che si scostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente; il non rispetto del vincolo obbliga, nel caso di aree già urbanizzate, alla predisposizione di piani di risanamento o all'inserimento di fasce di rispetto nel caso di aree da urbanizzare.

Criteri di zonizzazione – linee guida

La normativa statale non prevede criteri di classificazione particolari, se non quelli esposti nel DPCM 14.11.1997. La Regione Veneto, con la L.R. 21/99, in previsione dell'aggiornamento delle linee guida per la zonizzazione acustica, conferma quelle già adottate tramite la DGR n. 4313 del 21.09.1993 che contiene una serie di criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori.

Modalità di presentazione del piano

La DGRV 4313/93 prevede di redarre la classificazione prevista su carta tecnica regionale in scala 1:5000 con gli aggiornamenti che si renderanno eventualmente necessari.

Nel caso in esame il piano verrà prodotto sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (cd-rom); il contenuto comprenderà:

- Cartografia riportante la zonizzazione acustica.
- Relazione tecnica accompagnatoria con la quale saranno esplicitate le scelte tecniche di progetto;
- Normativa di riferimento

Suddivisioni territoriali

La DGRV 4313/93 prevede di non creare microsuddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi.

Per una migliore individuazione delle aree di zonizzazione, le scelte operative adottate per il caso in esame hanno tenuto conto di più parametri ricavati sia dalle linee guida regionali sopra citate, sia delle linee guida riportate sul documento emanato dall'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico", febbraio 1998 ed altre fonti bibliografiche.

Si sono quindi elaborati dei dati statistici e demografici prodotti dal Comune di Saletto e dalla CCIAA di Padova correlando i seguenti parametri:

- densità di popolazione
- traffico veicolare

- attività commerciali e terziarie
- attività artigianali

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie il riferimento normativo consiste nel DPR 30 marzo 2004 n. 142, mentre è in vigore il D.P.R. 18/11/1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26.10.95 n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. Pertanto se per le scelte che hanno dovuto analizzare gli aggregati urbani comprensivi di strade si è fatto riferimento a quanto previsto dalla DGRV 4313/93, per l’infrastruttura ferroviaria in questa fase si sono individuate le fasce di pertinenza previste dal DPR sopra citato.

Delimitazione delle aree – simbologia per la rappresentazione della zonizzazione acustica

La DGRV 4313/93 prevede di tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.) salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidano con la classificazione del P.R.G.

Sotto il profilo metodologico si è cercato di mantenere, per quanto possibile, le delimitazioni territoriali già previste dal vigente P.R.G. In alcuni casi particolari è stato necessario condurre scelte dettate dai risultati delle elaborazioni effettuate.

Per quanto riguarda la simbologia la normativa nazionale non indica le modalità per la rappresentazione grafica delle sei zone che possono caratterizzare il territorio. Su questo punto possono essere di riferimento i criteri indicati da diverse regioni che hanno emanato normative in merito. Nel caso in esame la simbologia utilizzata per la rappresentazione grafico-cromatica è quella proposta dalla Regione Emilia Romagna ricavata dalla norma UNI 9884 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”.

Simbologie per la rappresentazione della zonizzazione acustica

Classe	Regioni Lazio – Liguria	Regione Emilia Romagna	Regione Toscana	Regione Lombardia	Regione Campania
I Colore Tratteggio	Verde Punti	Verde Punti	Verde Quadrati	Verde chiaro Piccoli punti, Bassa densità	Verde Punti
II Colore Tratteggio	Giallo Linee verticali	Giallo Linee verticali	Rosa Croci	Verde scuro Punti grossi, alta densità	Giallo Linee verticali
III Colore Tratteggio	Arancione Linee orizzontali	Arancione Linee orizzontali	Bianco Nessun tratteggio	Giallo Linee orizzontali, bassa densità	Arancione Linee orizzontali
IV Colore Tratteggio	Rosso Crocette	Rosso vermiglio Tratteggio a croce	Giallo Grigio uniforme	Arancione Linee verticali Alta densità	Rosso Crocette
V Colore Tratteggio	Viola Linee inclinate	Rosso violetto Linee inclinate	Celeste Pallini	Rosso Tratteggio incrociato, bassa densità	Viola Linee inclinate
VI Colore Tratteggio	Blu Nessun tratteggio	Blu Nessun tratteggio	Arancione Righe inclinate	Blu Linee verticali Alta densità	Blu Nessun tratteggio

Caratteristiche territoriali esistenti

La DGRV 4313/93 prevede di realizzare la zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti.

A questo proposito sono stati condotti dei sopralluoghi allo scopo di:

- accertare elementi conoscitivi del territorio;
- valutare il grado di conformità tra i dati e le planimetrie acquisite e la situazione in essere.

Durante le fasi di sopralluogo in alcuni punti, ritenuti oggettivamente significativi, sono state effettuate delle misure preliminari della rumorosità ambientale al fine di verificare il livello sonoro per una migliore caratterizzazione acustica dei siti e stabilire dei riferimenti iniziali propedeutici per le fasi che dovranno seguire.

Indirizzi per la classificazione dei diversi ambiti territoriali – metodologia qualitativa

Con riferimento alle linee guida proposte dall'ANPA è consigliabile che la classificazione inizi con la definizione delle zone particolarmente protette (classe I) e di quelle a più elevato livello di rumore (classi V e VI), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni di Piano Regolatore, per poi proseguire con l'assegnazione delle classi II, III e IV.

Individuazione delle zone di classe I

Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il DPCM 14/11/97 sui limiti, indica a tal proposito le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Tra le varie aree di classe I si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico artistico e architettonico.

Poiché spesso i complessi scolastici e sanitari sono collocati in prossimità della viabilità principale, può accadere che essi ricadano nelle fasce di pertinenza della viabilità stessa o comunque siano inseriti in aree caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità prodotti dal traffico veicolare. Qualora l'estensione delle aree non sia tale da configurare tali edifici come veri poli scolastici in cui siano proponibili interventi specifici in esterno, si ritiene opportuno classificare i singoli edifici e le loro aree di pertinenza di modeste dimensioni in modo analogo alle aree circostanti interessate dalla viabilità.

Le aree individuate in classe I nel territorio comunale sono quelle relative al Cimitero Comunale di via Garzara, le aree di pertinenza dei due plessi scolastici di via Marconi; l'area del campo sportivo, si può considerare una zona in classe I durante l'orario scolastico, in quanto "protegge" il plesso scolastico dal rumore di traffico prodotto in via Roma, mentre nell'uso comune nelle ore serali o di domenica l'area non è soggetta ai vincoli di quiete particolare.

La Legge quadro raccomanda di evitare l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 decibel. Il Cimitero (classe I) confina con zone individuate in classe III, per cui non si rispetta questa condizione. Si deve quindi introdurre una "fascia di rispetto" che permetta al rumore prodotto di degradare gradualmente in modo da rispettare i limiti della zona più protetta. Si può quindi introdurre una fascia di rispetto della larghezza di almeno 30 metri verso l'interno del cimitero. Tale scelta non penalizza chi abita nelle immediate vicinanze della struttura.

Individuazione delle aree di classe VI

L'individuazione delle aree di classe VI ha seguito quanto previsto dall'attuale P.R.G.

Il DPCM 14/11/97 sui limiti, indica a tal proposito le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Va tuttavia segnalato che non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi; inoltre alcune zone classificate come industriali dal P.R.G. non hanno ancora avuto uno sviluppo significativo. È pertanto importante fare riferimento alla cartografia riguardante lo stato di attuazione del P.R.G.

Le aree individuate di classe VI sono essenzialmente due: quella esistente delimitata dalle vie Mattei, I° Maggio, Di Vittorio e parte di via Postale Vecchia Sud e quella in progetto delimitata dalle vie Roma, Gorgo e Nonea. Come per quanto riportato nel paragrafo 5.1, si nota come le zone di classe VI siano confinanti con zone di classe III, per cui si deve intervenire individuando una fascia di rispetto, larga almeno 50 metri, che si stenda lungo il confine esterno alle zone industriali. Questo dovrebbe permettere un degrado del rumore proveniente dalla zona industriale sufficiente a non arrecare disturbo ad abitazioni adiacenti la fascia di rispetto.

Individuazione delle aree di classe II

Il DPCM 14/11/97 sui limiti, indica a tal proposito le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria e in cui le attività commerciali sono prevalentemente al servizio delle abitazioni (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.).

Le aree individuate e ricomprese nella classe II sono essenzialmente tutte quelle zone che il P.R.G. ha classificato in A1, cioè il centro urbano di Saletto, il centro abitato di Garzara, il centro abitato di S. Silvestro, nonché i centri abitati di Dossi, S. Giuseppe, Arzarello.

Individuazione delle aree di classe III

Il DPCM 14/11/97 sui limiti, indica a tal proposito le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Sono state inserite in questa classe tutte le restanti aree "rurali" del comune in quanto spesso interessate da attività che impiegano macchine operatrici (utilizzo molto diffuso).

Individuazione delle aree di classe IV

Il DPCM 14/11/97 sui limiti, indica a tal proposito aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. In considerazione della attuale situazione è stata individuata una piccola area con tali caratteristiche tra via Fornaci, Via Roma e Via Oppi.

Non sono state individuate aree di classe V.

Pertinenze delle infrastrutture stradali extraurbane e ferroviarie

Per l'individuazione delle pertinenze stradali, il riferimento normativo è, come riportato, il DPR 142/04.

Il decreto individua le ampiezze delle pertinenze stradali in funzione della tipologia di classificazione stradale e, con una ulteriore tabella, distinguendo tra strade esistenti e strade nuove. Le strade esistenti nell'ambito del territorio comunale sono tutte rientranti nella tipologia "F-locale" tranne che la strade provinciali n. 32 e n. 18 che sono classificate come tipo "Cb-tutte le altre strade extraurbane secondarie". di seguito sono riportate le fasce di pertinenza acustica estratte dalla tabella 2 del dpr 142/04:

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norme CNR 1981 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
C-extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norme CNR 1981 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo	Altri ricettori
F-locale		30	Definita dai comuni	

Va fatto notare come le pertinenze stradali arrivino fino al confine del “centro abitato”, così come definito dalla delibera emanata dall’Amministrazione Comunale di Saletto.

Diverso il riferimento tabellare per l’infrastruttura autostradale che attraverserà il territorio comunale, la quale, come nuovo progetto, dovrà rispettare i dettami della tabella 1, di cui riportiamo estratto:

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo DM 6,11,01 norme funz. E geom. Per la costruzione di strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A-autostrada		250	50	40	65	55

Diversa la situazione per le pertinenze ferroviarie, in quanto regolamentate da apposito decreto (DPR 459/98). Il decreto citato prevede una fascia di pertinenza che parte dalla mezzzeria dell’asse ferroviario fino a 250 metri. All’interno di questa fascia, per il solo rumore prodotto dal traffico ferroviario, valgono i limiti proposti dal DPR 459/98, fermo restando i limiti per le sorgenti fisse nelle aree individuate in fase di zonizzazione acustica del territorio.

Le pertinenze extraurbane sono individuate con il colore rosso e le distanze dalla mezzzeria della carreggiata variano a seconda dell’importanza della strada in questione.

La fascia di pertinenza ferroviaria è suddivisa in due sottozone di 100 e 150 metri dalla mezzzeria della linea ferroviaria, individuate graficamente con due linee tratteggiate grigie e nere.

Commenti

La parte cartografica relativa alla Zonizzazione acustica è composta da 1 tavola contenente la Zonizzazione Acustica del Territorio.

Va ricordato che il piano di Zonizzazione Acustica deve essere inviato all'Amministrazione Provinciale per la verifica di congruità con i piani di zonizzazione acustica dei comuni contermini (art. 3, comma 7 L.R. 21/99). Copia del piano deve essere altresì inviata al competente Dipartimento Provinciale dell'ARPAV (Art. 3 comma 8 L.R. 21/99).

La zonizzazione acustica del territorio rimane uno strumento inattuato e fine a sé stessa se non integrata con gli altri strumenti urbanistici quali il P.R.G., il piano del traffico, ecc.

Il Comune deve inoltre dotarsi di un regolamento di attuazione del piano di zonizzazione acustica che preveda quando autorizzare eventuali deroghe, la regolamentazione delle attività temporanee rumorose quali i cantieri edili, le fasce orarie in cui le manifestazioni sportive o di intrattenimento possono essere attuate, ecc.

Deve anche esercitare le funzioni di controllo e applicare le sanzioni previste dalla Legge 447/95 e dalla L.R. 21/99.

La programmazione successiva dovrà prevedere un piano di rilevazioni fonometriche per verificare la rispondenza o meno delle emissioni sonore con i limiti previsti dalla zonizzazione acustica effettuata.

Nel caso la verifica comporti un riscontro di situazioni inidonee, il comune avrà l'obbligo di avviare la stesura di un piano di risanamento acustico, che dovrà contenere necessariamente il progetto di bonifica con i relativi costi. Tale piano sarà inviato all'Amministrazione Provinciale per la verifica di congruità con i piani di risanamento acustico dei comuni contermini (art. 5, comma 3 L.R. 21/99) e alla Regione che lo inserirà nel piano regionale triennale di intervento, erogando finanziamenti per il risanamento acustico.